

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 732

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa dei Deputati CERRETI e GRAZIA

*Annunziata il 26 luglio 1949*

## Revisione del trattamento tributario delle cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le origini, lo sviluppo, e la gloriosa storia del movimento cooperativo italiano vi sono certamente note, ed è pertanto superfluo insistere e dimostrare che questo grandioso movimento, che può avviare verso nuovi indirizzi l'ordinamento della produzione, difende l'economia nazionale dal deprecoato prepotere dei monopoli, attenua il costo della vita, protegge e migliora il tenore di vita di larghe masse lavoratrici, può diminuire sensibilmente il costo di pubblici appalti e servizi, tende ad aumentare la facoltà contributiva del singolo, agendo come benefico correttore della distribuzione della ricchezza nell'attuale regime capitalistico.

Il movimento cooperativo giova, quindi, allo Stato sotto vari profili, e ciò i governi prefascisti ebbero sovente a riconoscere, non solo nelle loro dichiarazioni, ma anche nei loro provvedimenti, mentre la nuova Repubblica italiana ha dato al movimento stesso il solenne riconoscimento di cui all'articolo 45 della Costituzione.

Questo articolo della Carta è certamente tra quelle enunciazioni programmatiche, che, se non hanno valore di precetto di legge, creano tuttavia un preciso dovere e segnano una strada per il legislatore ordinario.

È a questo solenne imperativo che fanno appello i proponenti nel sottomettere alla vostra approvazione l'unito disegno di legge.

Se il movimento della cooperazione è oggi ampio e sviluppato nel nostro paese, esso è però anche colpito da serie difficoltà come la

insufficienza o mancanza di credito, la scarsità di capitali, la frequente modestia degli impianti, il peso tributario eccessivo.

A questo riguardo è da ricordare che fin dal 1885 il fisco italiano diede, alle cooperative alcune facilitazioni tributarie in materia di bollo e di registro con limiti di esenzione allora congrui ed oggi maggiorati abbastanza in confronto alla svalutazione della moneta. Ma oltre le agevolazioni tributarie, lo Stato liberale italiano si sforzò di adottare un complesso di misure che, nell'insieme, dal campo degli appalti a quello del credito, favorirono in effetti, sul terreno economico, lo sviluppo della cooperazione. Oggi si deve purtroppo riconoscere che la cooperazione è ancora lontana dall'aver raggiunto le posizioni che in confronto allo Stato godeva nel periodo precedente all'avvento del fascismo.

Tra l'altro, la sopravvenuta evoluzione del sistema tributario, appesantito da nuovi e più forti tributi diretti ed indiretti, ha reso più grave il fardello fiscale che incombe sulle cooperative, fardello al quale — è bene metterlo in rilievo — le cooperative non possono in alcun modo sottrarsi — (come invece fanno intraprenditori ricchi e potenti dei quali sono state recentemente rivelate clamorose truffe ed evasioni al fisco) — perché sono sottoposte ad un sistema di stretta e rigorosa vigilanza governativa, a norma del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Eppure è da riflettere che i fini mutualistici della cooperazione — (la cui osservanza

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

è appunto rigorosamente garantita dal ricordato decreto legislativo) — culminano nella limitazione dei dividendi ai soci, nella indisponibilità delle riserve, e nella destinazione del patrimonio residuo ai fini di pubblica utilità in caso di liquidazione, e poiché le entrate vengono dall'autentica cooperazione destinate ad attività solidaristiche, le imposte sulle cooperative tolgono in sostanza alle opere di utilità sociale somme che lo Stato per altro titolo è costretto a riversare alla collettività — sovente con minore efficacia — per fini analoghi.

Inoltre è stato rilevato negli ultimi tempi che i cittadini — che a centinaia di migliaia, dopo la liberazione, affluivano fiduciosi nelle cooperative — e che volentieri si accinsero a dare un piccolo capitale e la propria opera per costituire e gestire una impresa sociale cooperativa, si sono scoraggiati in larghi strati e specialmente dove il movimento maggiormente andava favorito, quando tardivo, inaspettato, eccessivo il peso del fisco si manifestava a loro attraverso le chiamate e le ispezioni degli organi fiscali e soprattutto degli esattori delle imposte. Il fatto è che da tutte le organizzazioni cooperative si leva unanime la protesta per l'eccessivo peso dei tributi e che molti organismi hanno addirittura ceduto sotto tale peso.

È necessario pertanto che lo Stato italiano, seguendo la via segnata dall'articolo 45 della Carta costituzionale, e riallacciandosi alla tradizione dei legislatori e dei governi liberali, affronti decisamente il problema di migliorare in modo concreto e sensibile il trattamento tributario alle cooperative. Così, anche molte promesse di ministri e di parti politiche, avranno realizzazione, e si passerà realmente, nel campo della politica cooperativa, dalle parole ai fatti.

Passando all'esame delle singole proposte, si osserva che con l'articolo 1 si tende a favorire la vita e lo sviluppo delle società cooperative minori nel primo periodo, e più difficile, della loro esistenza. Con ciò ci si ricollega alla *ratio legis* delle esenzioni fiscali che il legislatore italiano ha già da tempi ormai assai lontani, adottato nei confronti delle nostre società.

D'altra parte la esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile per i redditi di industrie che si vogliono incrementare è antica, costante ed estesa in Italia anche in altri campi.

Dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, in favore della Basilicata, che accordava un decennio di esenzione agli opifici nuovi o am-

pliati e trasformati della Lucania, alle altre 15 luglio 1905, n. 383, e 14 dicembre 1947, n. 1598, che accordano simile esenzione agli opifici nuovi od ampliati e trasformati delle provincie meridionali, della Sicilia, della Sardegna, del Lazio e delle Marche (4 anni per queste due ultime regioni); a quelle 23 febbraio 1919, n. 304 e 351 che concedono la stessa esenzione alle zone industriali di Napoli e Roma; a quelle 6 maggio 1926, n. 813, e 19 novembre 1926, n. 2212, colla stessa esenzione per le zone industriali di Venezia e Marghera; a quella del 27 giugno 1929, numero 1106, che esonera per 10 anni gli utili delle imprese di distillazione delle rocce asfaltiche; a quella 23 maggio 1940, n. 285, prorogata con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314, a favore dell'industria marmifera di Apuania; alla recentissima 7 maggio 1948, n. 838, con esenzione per i redditi della pesca e dei pescatori, e molte altre che omettiamo di indicare, è una serie ininterrotta di concessioni di esenzioni decennali dei redditi industriali e commerciali dirette ad agevolare il sorgere, l'affermarsi e l'ingrandirsi di imprese di interesse nazionale.

Quindi niente di eccezionale si chiede per le imprese cooperative in genere; bensì una esenzione decennale conforme a quelle numerosissime ora elencate.

D'altra parte si tratta di un beneficio i cui vantaggi operano in estensione più che in profondità, nel senso che ne potranno beneficiare molti organismi, ma di modesta entità economica, e quindi la perdita complessiva del gettito non sarà rilevante, e potrà essere compensata dal più rapido sviluppo che permetterà a questi organismi, di entrare prima e più sicuramente in categorie contributrici.

Con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, sul credito agrario, per i mutui agrari di esercizio, oltre a speciali facilitazioni in tema di imposte di bollo e di registro, fu concessa ai relativi interessi la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, sostituendo a questa ed agli altri tributi cancellati o ridotti, una tassa di abbonamento di centesimi 10 per ogni 100 lire del capitale mutuato risultante alla chiusura annuale del bilancio.

Identico trattamento fu fatto colle leggi 27 giugno 1946, n. 63, alla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; 14 dicembre 1947, n. 1743, alla Cassa di credito edilizio della Liguria; 15 dicembre 1947, n. 1418, alla Cassa di credito per l'artigianato; 15 dicembre 1947, n. 1419, alla Sezione speciale di cre-

dito per le medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro; 15 dicembre 1947, n. 1421, alla Sezione speciale della stessa Banca per il credito alla cooperazione.

Esenzione completa è concessa con varie leggi a particolari mutui, come quelli per le bonifiche, per le ricostruzioni edilizie, per le cooperative di case popolari. Alcune cooperative già godono di simili esenzioni in virtù di queste numerose leggi speciali. È quindi giustificato chiedere la estensione della esenzione senza limiti di zone e di qualità dell'impresa, per tutte le cooperative, almeno nel primo decennio della loro vita.

A questo fine intende l'articolo 2 del progetto.

L'articolo 3 mira a combattere il sistema purtroppo invalso in tutti gli uffici delle imposte di tassare le cooperative non in base ai loro bilanci e rendiconti, come dispone l'articolo 25 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, ma in base a presunzioni e percentuali del tutto sprovviste di fondamento.

Intendono così gli uffici di colpire a carico della cooperative il maggior presunto incasso che i singoli soci farebbero vendendo in comune i loro prodotti. Trattasi di un concetto completamente errato e contrario alla normale nozione di reddito, definita da legislatori e studiosi, agli effetti delle imposte. Il fisco, infatti, come non potrebbe dirlo ad un privato, così non può dire alla Cooperativa che, se essa vendesse ad un prezzo maggiore realizzerebbe maggiori utili, e che pertanto esso la tassa in base a queste presumibili maggiori entrate.

L'articolo 3 della proposta non fa, del resto, che perfezionare — e rendere di vera ed obbligatoria osservanza — le istruzioni ministeriali 28 giugno 1937, n. 6200, per l'applicazione della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che, col suo articolo 20 disciplina l'accertamento in base a bilancio.

Stroncare ogni arbitrio, deferire all'esame di esperti disinteressati le scritture delle cooperative, far desumere il vero e reale utile dell'ente mutualistico: questo è lo scopo dell'articolo 3.

In caso di disaccordo sulla valutazione, l'ultima parola spetta alla Commissione centrale delle imposte dirette, consesso autorevole e specializzato.

Articolo 4. — Questo articolo si occupa della aliquota da applicarsi alle cooperative sui redditi industriali e commerciali dopo il decennio di esenzione.

Per le cooperative di lavoro ed artigiane, il cui capitale non superi un modesto limite, si propone siano applicate le circolari 5 aprile 1946, n. 2100, e 12 giugno 1946, n. 4080, già estese alle cooperative di lavoratori agricoli colla circolare 25 ottobre 1948, n. 203640.

Dato che colla legge 14 dicembre 1947, n. 1577, si è stabilito un numero minimo di soci superiore ai quattro dipendenti fissato dalle circolari del 1946 per le aziende artigiane, e riconosciuto nelle cooperative contemplate da questa legge il vero spirito mutualistico, non v'ha motivo di porre gli operai od artigiani che si riuniscono per lavorare in comune e migliorare la loro sorte, in condizioni di inferiorità rispetto a quei capi d'arte che si avvalgono dell'opera di altri uomini, sia pure in numero inferiore a quattro. Questi, oltreché sul proprio lavoro, lucrano sul lavoro altrui; le cooperative no. Esse potranno far conseguire agli associati dei risparmi di spese (locali, illuminazione, utensili comuni); una certa divisione di lavoro che aumenta la potenzialità di questo: la possibilità di assumere lavori di maggior mole di quelli individualmente possibili; e costituiscono una remora alla disoccupazione. Conseguenza di tutto ciò potrà anche essere una quindicina meno magra; ma, in generale, sfruttamento del lavoro altrui non c'è.

Perciò è di giustizia che (sempre dopo il decennio di esenzione), come si è già fatto per le cooperative di lavoratori agricoli, si faccia per tutte le altre di lavoro; cioè se ne classifichi il reddito in categoria C-1.

Quanto alle altre specie di cooperative il cui reddito discende da capitale e lavoro, con prevalenza del capitale, è giusta la classificazione in categoria B. Però, occorre tener presente che queste imprese non hanno per scopo il lucro, ma quello di agevolare i consumatori; che il loro capitale è, in genere, molto limitato in confronto al giro di affari, che esse riforniscono principalmente i soci: che dalle loro scritture contabili emerge fino all'ultimo centesimo l'entrata e la spesa, ciò che non avviene per esercenti privati; sicché se per questi il reddito si stabilisce per presunzioni, per le cooperative lo si valuta nella sua effettività.

Donde non ingiusta appare la proposta che l'aliquota della categoria B sia applicata alle cooperative di produzione e consumo ed ai loro consorzi colla riduzione di un quarto che all'incirca è la differenza fra l'aliquota della categoria B e l'aliquota della Categoria C-1.

*Articolo 5.* — Questo articolo tende a risolvere a favore delle cooperative due questioni discusse largamente in passato e dalla giurisprudenza risolte contro le cooperative.

Nei primordi del movimento cooperativo (1885-1895), le cooperative di consumo si erano orientate verso il sistema di vendita a prezzi di mercato con restituzione ai compratori a fine esercizio di una percentuale in proporzione agli acquisti fatti. Questo sistema, chiamato dei « ristorni » costituisce il segreto del portentoso sviluppo della cooperazione in Inghilterra, Svizzera ed altri paesi.

Il fisco, (e con esso gli organi giurisdizionali), vide in questa *restituzione* una erogazione del reddito già acquisito dalla cooperazione colle vendite.

Oggi gli esercenti privati (Motta, Cinzano, Cirio, ecc.) fanno qualche cosa di simile, ma sottoforma di lotterie, di premi, di collezioni di figurine e simili. Non risulta che queste forme di reclame siano tassate come redditi propri di simili esercenti.

Tornando al vecchio, le cooperative che avevano promesso per esempio il 2 per cento agli acquirenti, dovettero dare a questi il 2 per cento e poi pagare all'Erario la imposta su questo 2 per cento.

Fu così che il sistema fu abbandonato e le cooperative si orientarono verso la vendita a prezzo di costo.

La nuova cooperazione desidererebbe aver mano libera per ripristinare questo sistema con la esenzione da imposta di ricchezza mobile per queste restituzioni di prezzo. Legalmente, se la cooperativa nel suo regolamento delle vendite stabilisce di restituire una percentuale non precisata dal prezzo, *non fa suo tutto il prezzo*, ma soltanto quella parte che non restituirà. Quindi dal lato strettamente giuridico, la esenzione da imposta è giustificata dal fatto che mai è divenuta libera proprietà della cooperativa la quota di prezzo che essa decide a fine di esercizio di *restituire*.

È logico che se *in fatto* non si restituisce e si fa propria qualche quota, questa diventi reddito proprio e, come tale, sconti l'imposta.

Per le cooperative di lavoro e artigiane, la giurisprudenza ha ritenuto che tutte le somme che una cooperativa di lavoro *distribuisce alla fine dell'esercizio* ai propri soci come supplemento di salario, o come premi di lavoro, rappresentano una erogazione di utili e devono pertanto essere computati nel reddito proprio della società. Decisioni della Commissione centrale imposte dirette 25 lu-

glio 1916, n. 7943, serie III; 3 marzo 1930, n. 2731, serie IV).

Questa interpretazione della legge, va a danno di quelle cooperative in cui i soci volontariamente si fissano i salari più bassi del normale, nell'interesse della prosperità della loro impresa, e soltanto alla fine dell'esercizio completano le loro retribuzioni con i residui netti della somma da loro rinunziata in principio a favore della gestione.

Oggi, in pieno vigore delle convenzioni di patti salariali per i lavoratori, è molto dubbio se la rinuncia temporanea ad una quota del salario possa far divenire tale quota un reddito proprio della cooperativa. D'altronde non è difficile trovare in un articolo dello statuto sociale il modo di impedire che simili rilasci temporanei di salario divengano proprietà della cooperativa; ma, ad evitare intralci alle gestioni, necessità di manipolazioni giuridiche agli statuti e soprattutto questioni con il fisco che disturbano i cooperatori e li allontanano dalle loro istituzioni, col secondo comma dell'articolo 5 si è voluto risolvere la questione in modo definitivo e chiaro in favore della esenzione dei salari.

Con deferenza alle necessità erariali, si è voluto temperare questo principio in vista di quei rarissimi casi in cui il totale delle retribuzioni superasse il massimo salario fissato dai patti salariali per la specie e la categoria del prestatore d'opera. Solo il supero potrà considerarsi reddito proprio della cooperativa ed essere come tale tassato a suo nome.

*L'articolo 6* si propone di far partecipare un rappresentante del movimento cooperativo alle commissioni di imposta ed ai comitati tributari. Lo scopo che con tale norma si intende raggiungere è — evidentemente — quello di garantire una diretta tutela degli interessi cooperativi in seno ai competenti organi.

#### IMPOSTE INDIRETTE E TASSE SUGLI AFFARI.

*Articolo 7.* — Col primo comma di tale articolo si vuole estendere a tutti i consorzi di cooperative quell'elevamento del limite di capitale stabilito per le esecuzioni fiscali in lire dieci milioni dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per i soli consorzi di produzione e lavoro. La legge sul bollo testo unico 30 dicembre 1923, n. 3268 (Tabella B, numeri 50 e seguenti), e quella sul registro, stessa data n. 3269 (articoli 65, 66, 67 e 110) hanno concesso la totale esenzione dalla tassa di bollo per tutti gli atti delle cooperative

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rette con principi mutualistici, e la tassa fissa minima di registrazione per tutti gli atti da esse stipulati entro un termine dall'atto della fondazione (oggi dieci anni) e sino ad un massimo di capitale che per le cooperative in genere è oggi di lire 3.000.000.

Ma queste concessioni sono assai limitate dal secondo e terzo comma dell'articolo 65 i quali escludono dal beneficio:

a) gli atti non previsti dallo statuto sociale;

b) quelli che concernono mera opera di mediazione o di rivendite a terzi;

c) gli atti il cui valore sia superiore al ventuplo del capitale sociale.

Dal 1923 ad oggi la necessità di lottare per aprirsi una via nel mercato di consumo ha fatto sorgere nel campo cooperativo forme ignorate nel 1923, quando il movimento cooperativo era in ogni campo e con ogni mezzo ostacolato e represso.

Oggi si hanno consorzi di cooperative con esclusivo intento intermediario, cioè di rifornimento delle associate; si trattano affari ben superiori al ventuplo del capitale sociale, mediante il sussidio del credito bancario; si può presentare l'opportunità di assorbire aziende, o acquistare mezzi di produzione o di sviluppo dell'impresa non previsti nello statuto sociale, ma strettamente legati e connessi con l'oggetto sociale.

D'altronde molte recenti leggi, in ispecie quelle rivolte a facilitare tutte le operazioni di credito industriale e commerciale, concedono a singoli enti creditizi ovvero a determinate zone di territorio e gruppi di affari simili esenzioni senza limiti ed impacci.

Non è davvero esagerato se si chiede come è proposto nel secondo comma dell'articolo 7 una maggiore elasticità del disposto dell'articolo 65 nei riguardi di tutte le cooperative e loro consorzi.

La legge 14 dicembre 1947, già ricordata, recante provvedimenti per la cooperazione, ha istituito per tutte le cooperative e loro consorzi un complesso di norme di vigilanza che le avvicina molto a quelle per le costruzioni di case economiche e di lavori pubblici controllate dai Ministeri dell'economia nazionale (oggi lavoro) e dei lavori pubblici, alle quali il citato articolo 65 della legge di registro toglie il vincolo del ventuplo del capitale-sociale.

Dà ciò la formulazione del secondo comma dell'articolo 7 col quale per tutte le stipulazioni strettamente connesse allo svolgimento delle attività sociali si toglie e il vincolo del ventuplo e il vincolo della loro enuncia-

zione nello statuto sociale, e si ammettono al beneficio anche le cooperative e loro consorzi che svolgono opera di mediazione. Col l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, recante modificazioni alle leggi sul bollo, registro ed ipoteche, si allargarono i preesistenti limiti di azioni e capitale sociale richiesti per la concessione delle agevolazioni e esenzioni dai precitati tributi. In materia di tassa di negoziazione (detta in surrogazione del bollo e registro) si è rimasti ai precedenti limiti. Col terzo comma dell'articolo 7 si provvede ad eliminare una disparità mai esistita come risulta dalla tabella alligata C al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e suoi precedenti.

*Articolo 8.* — Si tratta di articolo avente valore puramente interpretativo per eliminare le contestazioni che gli organi fiscali periferici aprono con i dirigenti delle cooperative sulla natura del contributo versato dal socio.

*Articolo 9.* — Questa esenzione dall'imposta generale sull'entrata completa quella proposta coll'articolo 5 relativa alla imposta di ricchezza mobile. Alla pari di questa, l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata si fonda sulla considerazione che sia la quota-prezzo da restituirsi agli acquirenti, sia i maggiori compensi ai soci lavoratori, derivando, come obblighi assunti dalla cooperativa, dallo statuto o dai regolamenti di gestione, non sono mai divenuti proprietà assoluta della Società, ma costituiscono, sin dall'origine, una proprietà dei beneficiari, sia pure condizionata ad un evento futuro (che non siano assorbiti dalle spese sociali). Manca, perciò, l'atto commerciale di trasferimento di proprietà o prestazione di servizio retribuito che è fondamento dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

*Articolo 10.* — Con l'articolo 14 del decreto ministeriale 23 dicembre 1948 sulle speciali modalità di pagamento della imposta sull'entrata nell'anno 1949, si è disposto che quando in uno stesso locale si vendano al pubblico prodotti soggetti alla imposta con aliquote diverse, nella dichiarazione dell'ammontare delle vendite, le entrate conseguite debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Tutte le cooperative di consumo sono in queste condizioni, sicché pesantissimo si presenta per esse il lavoro di discriminazione.

D'altronde esse vendono principalmente ai soci e non possono nascondere in modo alcuno le loro entrate, ciò che invece riesce

facilissimo, come si è più volte accennato, ai commercianti privati.

A queste considerazioni devono qui aggiungersi le altre di carattere generale, già sopra fatte, e che creano un dovere al legislatore di creare condizioni favorevoli di sviluppo alla cooperazione.

È ormai tra le rivendicazioni più serie e sentite del movimento cooperativo, quella di una totale esenzione dal pagamento della imposta sull'entrata, specie per ciò che si riferisce alle vendite effettuate ai soci, e che sono la quasi generalità di quelle effettuate dalle cooperative.

Tuttavia nell'attuale progetto non si ritiene di accogliere integralmente questa pur giusta rivendicazione, ma soltanto di proporre l'adozione di una aliquota unica e la riduzione dell'aliquota dal 2 per cento al 1,50 per cento, e ciò sempre al ripetuto scopo di evitare le obiezioni sulle esigenze del fisco e del bilancio.

*Articolo 11.* — Le tasse di concessione governativa oggi hanno raggiunto cifre cospicue che si ripetono e costituiscono un peso non indifferente per le cooperative; una volta ammesso il principio della esenzione dalle principali imposte dirette ed indirette, i motivi che hanno consigliato questo, a maggior ragione, debbono applicarsi a tributi accessori che non hanno spiccato rilievo nei bilanci dello Stato e degli enti locali, mentre per gli enti mutualistici rappresentano ostacoli non trascurabili nella loro vita.

*Articolo 12.* — Prima del testo unico sulla Finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175,

che riordinò l'imposta sui consumi, esisteva una disposizione che esentava le cooperative chiuse, ossia quelle che distribuivano i generi ai soli soci, dal dazio consumo; ma tali erano le cautele e le vessazioni degli uffici daziari che le cooperative abbandonarono questa presunta facilitazione e la sostituirono con la vendita al pubblico.

Oggi non si ritiene di riesumare quella disposizione che, se favorevole nei suoi intenti, non fornì buona prova; ma di porne una nuova che, mentre agevoli le cooperative, non rechi sensibile danno ai bilanci comunali. Perciò si propone la riduzione di un quarto su tutte le aliquote dei dazi di consumo applicabili alle cooperative, con che non si viene ad esentare neppure tutta la massa delle vendite ai soci, che, in genere, rappresenta i tre quarti delle vendite.

Dall'esame di queste poche norme, che compongono l'attuale proposta di legge, è facile desumere che essi si improntano ad uno spirito di massima moderazione e di estremo riguardo per le esigenze della pubblica finanza. D'altra parte esse costituiscono il minimo delle rivendicazioni cooperative in materia tributaria: dal loro accoglimento dipenderà un florido sviluppo della nostra cooperazione, sviluppo che, si ripete, ripagherà ad usura lo Stato di queste limitate agevolazioni; oppure il suo permanere in uno stato di malessere e di stagnazione.

Noi confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che non vorrete rifiutare i vostri favorevoli suffragi al progetto che vi sottomettiamo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

## IMPOSTE DIRETTE

## ART. 1.

I redditi industriali e commerciali di categoria B delle società cooperative e dei consorzi di società cooperative legalmente costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per i primi dieci anni dalla costituzione di detti enti e finché per ciascuno di essi il movimento annuo complessivo degli affari non superi i cinquanta milioni.

Quando nel decennio di esenzione, il movimento annuo complessivo degli affari superi i cinquanta milioni, l'eccedenza sarà assoggettata all'imposta con l'aliquota costante del 0,50 per cento a titolo di abbonamento alla imposta di ricchezza mobile ed addizionali.

## ART. 2.

Ai mutui passivi contratti dalle società cooperative e dai consorzi di società cooperative legalmente costituite nei primi cinque anni dalla loro costituzione, si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1780, per i mutui agrari di esercizio.

## ART. 3.

Per gli enti di cui all'articolo 1, decorso il decennio di esenzione, la valutazione del credito ai fini del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile deve essere basata sui risultati del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

Gli uffici delle imposte dirette non potranno prescindere dai risultati del bilancio, nella determinazione dell'imponibile, se non quando, a seguito di verifica di contabilità fatta con l'intervento di un rappresentante dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza a cui la cooperativa o il consorzio aderisce, risulti che il bilancio e il relativo rendiconto non corrispondono ai risultati delle registrazioni contabili.

## ART. 4.

Decorsi i primi dieci anni dalla loro costituzione, al reddito delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, il cui capitale non superi rispettivamente i tre ed i quindici milioni, è applicata, ai fini del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, la aliquota fissata per la categoria *C-1*.

Al reddito di tutte le altre società cooperative e loro consorzi salvo quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, è applicata l'aliquota prevista per la categoria *B*, ridotta di un quarto, con esclusione delle cooperative di lavoratori dell'agricoltura i cui redditi sono soggetti alla imposta sul reddito agrario.

## ART. 5.

Fra le spese deducibili dal reddito delle cooperative di consumo deve comprendersi la quota-prezzo che viene accantonata per essere restituita agli acquirenti in proporzione degli acquisti da essi fatti. L'imposta sarà recuperata sulle somme che non saranno effettivamente corrisposte e che dovranno attribuirsi al fondo di riserva ordinario della società.

Eguale tra le spese deducibili dal reddito delle cooperative di lavoro ed artigiane debbono comprendersi tutte le retribuzioni di opera comunque determinate a favore dei soci operai e degli impiegati e salariati che prestano l'opera loro alla cooperativa, qualunque sia il modo di calcolo delle retribuzioni stesse, e l'epoca della loro liquidazione; anche se determinate in sede di bilancio come percentuale sugli utili netti, purché con tali aggiunte i salari non vengano a superare il massimo fissato per la qualifica e la categoria dai patti salariali o impiegatizi in vigore. Il supero si considera distribuzione di utili e viene compreso nel reddito della cooperativa.

## ART. 6.

Un rappresentante del movimento cooperativo fa parte delle Commissioni di imposta di cui al decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e relativo regolamento 8 luglio 1937, n. 1516; e dei Consigli e Comitati tributari di cui nel decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 77.

Tale rappresentante è eletto dalle cooperative iscritte nei registri prefettizi aventi sede nel distretto o nella provincia, con le formalità di cui agli articoli 27 e 28 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, in quanto applicabili.

CAPO II.

IMPOSTE INDIRETTE  
E TASSE SUGLI AFFARI

ART. 7.

Il limite di capitale in lire dieci milioni previsto dall'articolo 3 secondo comma della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro è esteso a tutti i Consorzi di cooperative, qualunque ne sia l'oggetto della loro attività; conseguentemente è esteso a tutti tali enti il limite massimo di cointeressenza di lire cinquecentomila per ogni cooperativa consorziata.

I benefici fiscali di cui agli articoli 65 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e ai numeri 50 e seguenti della tabella allegato *B* al testo unico 30 novembre 1923, n. 3268, della legge del bollo e successive modificazioni ed estensioni, si applicano anche alle cooperative e loro consorzi che svolgono mera opera di mediazione, ed ai contratti di valore superiore al ventuplo del capitale sociale quando la stipulazione riguardi operazioni strettamente connesse con lo svolgimento della attività della cooperativa e, perciò non estranee alle disposizioni statutarie, anche se in esse non specificatamente previsti.

I limiti di valore nominale delle azioni e di capitale effettivamente versato indicati al n. 9 della tabella *C*, allegata al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sono elevati con effetto dal 1° gennaio 1949 ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, sui privilegi fiscali concessi alle Banche popolari ed alle società cooperative in materia di imposte di bollo, registro ed ipoteche.

ART. 8.

Sono compresi nell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalla tassa di bollo sulle quietanze tutti i contributi associativi obbligatori o volontari versati dai soci alle cooperative, da queste ai consorzi, federazioni ed associazioni nazionali di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

ART. 9.

Agli effetti della esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata si considerano parte integrante dei salari le retribuzioni complementari che a fine esercizio si attribuiscono dagli enti di cui all'articolo 1

ai soci operai in ragione dell'opera prestata e degli acconti di salario percepiti nell'anno, salvi i limiti di cui al precedente articolo 5, capoverso.

Sono del pari esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, le quote di prezzo restituite agli acquirenti in proporzione degli acquisti fatti, di cui all'articolo 5, primo comma.

ART. 10.

L'imposta generale sull'entrata dovuta per la minuta vendita in base al presunto giro di affari è applicata alle cooperative in base ai risultati delle loro scritture contabili con l'aliquota unica dell'1,50 per cento.

Per le cooperative che vendono esclusivamente prodotti agricoli conferiti dai soci, anche se trasformati o manipolati, deve applicarsi il disposto dell'articolo 2, lettera a), della legge istitutiva 19 giugno 1940, n. 762, per cui costituisce atto economico soggetto all'imposta soltanto la vendita a commercianti od industriali.

Le vendite al minuto di questi prodotti sono esenti anche se effettuate in spacci specializzati all'uopo, aperti dalle cooperative raccoglitrice e loro consorzi legalmente costituiti.

CAPO III.

IMPOSTA DI CONSUMO ED ALTRE MINORI

ART. 11.

Gli enti di cui all'articolo 1 cui spetti l'esenzione dal pagamento delle tasse di registro e bollo sono esenti dalle tasse di concessione governativa e dalle tasse di patente, comprese quelle per la vendita degli alcoolici e superalcoolici.

ART. 12.

L'imposta di consumo per generi distribuiti direttamente ai compratori dalle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, si applica con aliquote ridotte di un quarto.